

**Penale Ord. Sez. 7 Num. 27159 Anno 2019**

**Presidente: DI NICOLA VITO**

**Relatore: GAI EMANUELA**

**Data Udiienza: 24/05/2019**

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

MICELLI LUCIO nato a RESIA il 03/06/1960

avverso la sentenza del 13/10/2017 del TRIBUNALE di UDINE

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;



## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Micelli Lucio ha proposto appello, convertivo ex art. 568 comma 4 cod.proc.pen. in ricorso per cassazione dalla Corte di appello di Trieste, avverso la sentenza del Tribunale di Udine che lo aveva condannato, alla pena di € 2.000,00 di ammenda, in relazione all'art. 727 comma 2 cod.pen. per la detenzione di un asino in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di sofferenze (legato ad un albero con catena che gli impediva i movimenti).

Deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla prova delle sofferenze patite dall'animale e l'omessa valutazione delle prove della difesa in relazione al modus operandi con cui l'imputato era solito tenere gli animali, da cui l'insussistenza del reato. Chiede l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.

In data 5 aprile 2019, il difensore ha depositato memoria con cui ha rilevato l'ammissibilità del ricorso in relazione alla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. in presenza dei presupposti applicativi.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente ripropone, con il primo motivo, i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

4. D'altra parte, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica – pertanto incensurabili nella sede di legittimità – e a diritto, la circostanza che le accertate modalità con cui è stato tenuto l'asino (nel bosco, legato ad un albero con catena che gli impediva i movimenti, privo di acqua e cibo) erano produttive di sofferenze, a nulla rilevando che non fossero state riscontrate lesioni. In tema di maltrattamento di animali, il reato permanente di cui all'art. 727 cod.pen., è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note, al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali, per cui non è necessario l'accertamento di lesioni. Come osservato da Sez. 3, n. 1353 del 19/11/1997, Losi, Rv. 209795 *"le diverse ipotesi previste dal primo comma del nuovo testo dell'art. 727 cod.pen.(maltrattamento di animali) sono fattispecie ontologicamente distinte ed autonome. La conseguenza è che gli elementi materiali essenziali ad una fattispecie non possono assumersi come necessari anche per le altre ipotesi. In particolare, l'elemento della sofferenza fisica, connaturato all'ipotesi di incrudelimento e sevizie, non è necessario per integrare le altre ipotesi, ed in particolare quella di detenzione in condizioni incompatibili con la natura degli animali"* (conf. Sez. 3, n. 6829 del 17/12/2014, Garnero, Rv. 262529).

Motivazione congrua rispetto alla quale il ricorso finisce per richiedere una rivalutazione del merito della decisione.

5 Non è ammissibile la richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. per la prima volta nel giudizio di legittimità ostandovi il disposto di cui all'art. 609,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello.

Nel caso in esame la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 13 ottobre 2017 e, dunque, successivamente alla data di entrata in vigore del del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, e il ricorrente non aveva chiesto l'applicazione nelle conclusioni avanti al Tribunale di Udine.


6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

**P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 24 maggio 2019

Il consigliere estensore  
Emanuela Gai



Il Presidente  
Vito Di Nicola



---